

zionali e tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori. (4-05531)

\* \* \*

### SALUTE

#### *Interrogazioni a risposta immediata:*

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, DETOMAS e COLLÈ. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

con riguardo alla crisi in Iraq, il governo tedesco ha già preso provvedimenti contro il pericolo di eventuali attacchi batteriologici, immagazzinando circa settanta milioni di unità di vaccinazioni contro il vaiolo;

attualmente la Germania vuole ulteriormente aumentare le scorte di altri trenta milioni di unità di vaccino —:

se esista un pericolo simile anche in Italia, se il Governo abbia già fatto qualcosa in tal senso e quali siano gli intendimenti contro un eventuale attacco batteriologico. (3-01978)

PALUMBO e DI VIRGILIO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

a seguito anche delle recenti indagini della guardia di finanza, sono emersi fenomeni assai vasti di corruzione e di malversazioni ai danni della sanità pubblica, soprattutto in campo farmaceutico;

in particolare, nella cosiddetta « Operazione Giove » della guardia di finanza, sono state denunciate per corruzione 72 persone, di cui 28 in stato di arresto, mentre i soggetti coinvolti complessivamente sarebbero ben 3.413;

i danni erariali segnalati alle procure regionali della Corte dei conti ammontano ad oltre 200 milioni di euro, il che rappresenta probabilmente solo la punta dell'iceberg —:

quali iniziative normative siano state adottate e quali si intendano varare in

futuro per contrastare le truffe in campo farmaceutico, anche al fine di evitare la dispersione di risorse finanziarie essenziali per il miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie ai cittadini. (3-01979)

#### *Interrogazione a risposta scritta:*

GIGLI. — *Al Ministro della salute, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo biennio economico 2000/2001 dell'Area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, disciplina l'indennità per l'esclusività del rapporto di lavori in attinenza all'esperienza professionale maturata al 31 dicembre 1999;

le specificazioni di cui all'articolo 12 (disposizioni particolari), al comma 3b, in riferimento alla norma in cui è richiesta esperienza professionale, intendono il compimento del quinquennio di attività sia con rapporto di lavoro a « tempo determinato » che a « tempo indeterminato »;

mentre il presupposto indispensabile per il riconoscimento dell'anzianità complessiva dei dirigenti è l'assenza di « soluzione di continuità », le caratteristiche contrattuali tipiche del rapporto di lavoro a « tempo determinato », invece, prevedono inevitabilmente « soluzione di continuità », spesso anche di pochi giorni;

tutto ciò finisce per determinare situazioni discriminanti fra i dirigenti;

l'interpretazione dell'A.R.A.N. fornita nei chiarimenti in ordine ai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e veterinaria stipulati in data 5 dicembre 1996, che recita: « l'esperienza professionale è costituita dai servizi a tempo determinato e indeterminato, con rapporto di impiego, compresi quelli equiparabili, ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 comma 1 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 761 del 1979, purché senza soluzione di continuità. Non si ritiene interrotto il rapporto di lavoro nei casi in cui il dirigente abbia maturato il diritto alla conservazione del posto... » è da ritenersi fin troppo restrittiva e lesiva degli interessi degli stessi professionisti, i quali non si vedono riconosciuta l'intera esperienza lavorativa soltanto per una breve o brevissima interruzione del servizio;

si ritiene corretta, invece, l'interpretazione secondo la quale, ai professionisti di cui trattasi, va riconosciuto tutto il periodo lavorativo prestato in posizione di ruolo e non di ruolo, anche se svolto con « soluzione di continuità » purché realizzato nell'ambito del servizio sanitario nazionale con la maturazione dell'esperienza professionale di cinque anni, prerogativa necessaria, questa, per la corresponsione dell'indennità di esclusività di cui all'articolo 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;

si richiama, a sostegno di tale interpretazione, il recente orientamento giurisprudenziale che reputa tale esperienza aumentata in relazione al trascorrere degli anni di effettivo servizio, sommandone tutti i periodi di lavoro, senza che questa ne sia inficiata nel corso di un'attività pluriennale interrotta unicamente da pochi giorni —:

se, in considerazione delle incertezze interpretative sopra illustrate, non intendano adottare le opportune iniziative normative o interpretative affinché sia possibile riconoscere, il maturare dei cinque anni di esperienza professionale la miglioramento dell'indennità di esclusività.

(4-05539)

#### ERRATA CORRIGE

Si ripubblica il testo della risoluzione in Commissione Crosetto e Zorzato n. 7-00210 già pubblicata nell'*Allegato B* del 20 febbraio 2003.

La V Commissione,

premessi che:

l'articolo 55 della legge n. 448 del 2001 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2002, il Fondo nazionale per la realizzazione delle infrastrutture di interesse locale;

l'istituzione del Fondo in questione corrisponde alla specifica finalità di incentivare l'esecuzione di opere pubbliche nelle realtà locali il cui sviluppo socio-economico è ostacolato dalla carente disponibilità di risorse finanziarie da destinare agli investimenti;

nell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento del Fondo, si pone per altro quale esigenza prioritaria il contenimento delle istanze di sviluppo economico e sociale delle singole realtà locali con le esigenze di crescita equilibrata dell'economia nazionale nel suo complesso;

ai sensi del citato articolo 55, come da ultimo modificato dalla legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003), le risorse del Fondo sono ripartite entro il 31 gennaio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

nell'anno 2002, in sede di prima applicazione, tale ripartizione è avvenuta in conformità degli interventi indicati in un apposito elenco allegato all'ordine del giorno Giocchino Alfano 9/1984/200, accolto dal Governo, con il quale l'Esecutivo, nell'ambito dell'attuazione della legge finanziaria per il 2002, è stato impegnato a considerare prioritari taluni interventi ai fini della formulazione del piano di ripartizione del Fondo, da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari;

in relazione al rilievo che gli interventi ammessi al finanziamento in questione rivestono per l'equilibrato sviluppo dell'economia del Paese, è necessario che la ripartizione delle risorse in questione proceda con la massima sollecitudine;